

## **TI\_GERICHTE 52.1997.204 vom 10. November 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-11-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1997.204](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.204)

FR: TI\_GERICHTE 52.1997.204 du 10 novembre 1997

IT: TI\_GERICHTE 52.1997.204 del 10 novembre 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.11.1997 52.1997.204 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.11.1997 52.1997.204 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.11.1997 52.1997.204

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00204 Lugano 10 novembre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 25 agosto 1997 di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, contro la risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3764) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso degli insorgenti 7 maggio 1997 contro la deliberazione 22 aprile 1997 con cui l'assemblea patriziale di \_\_\_\_\_ ha approvato il progetto della strada \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, con la variante P; viste le risposte: - 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato; - 15 settembre 1997 dell'Amministrazione Patriziale di \_\_\_\_\_; - 1. ottobre 1997 dell'Amministrazione Patriziale di \_\_\_\_\_; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che nella seduta del 22 aprile 1997 l'assemblea del patriziato di \_\_\_\_\_ ha approvato il progetto della strada \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, con la variante P: opera da realizzare dal patriziato di \_\_\_\_\_ facendo capo in parte a fondi del patriziato di \_\_\_\_\_; che con ricorso 7 maggio 1997 i cittadini patrizi \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno impugnato la testé menzionata deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla; che con risoluzione 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa; che con impugnativa 25 agosto 1997 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ sono insorti contro il giudicato anzidetto innanzi a questo Tribunale, al quale hanno chiesto di annullarlo, qualora - come sembrava possibile - il patriziato di \_\_\_\_\_ non avesse deciso di rinunciare all'esecuzione dell'opera; che l'ufficio patriziale di \_\_\_\_\_ ed il Consiglio di Stato hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa, mentre che l'ufficio patriziale di \_\_\_\_\_ ha comunicato al Tribunale che, in considerazione delle obiezioni sollevate da parte dell'ufficio protezione della natura e dei signori \_\_\_\_\_, aveva deciso di rinunciare alla realizzazione del progetto approvato dall'assemblea patriziale di \_\_\_\_\_; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale é data (art. 146 LOP), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 147 LOP); che il gravame é pertanto ricevibile in ordine; che la decisione dell'ufficio patriziale di \_\_\_\_\_ di rinunciare all'esecuzione del progetto approvato attraverso la deliberazione qui impugnata dall'assemblea patriziale di \_\_\_\_\_ nella seduta del 22 aprile 1997 rende privo di oggetto il gravame; che per la

fissazione delle spese e l'assegnazione delle ripetibili (a valere anche per l'istanza ricorsuale inferiore: cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG; Bern 1997, N. 15 ad art. 39 cpv. 1), non é nemmeno necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 N. 27, pag. 56; II-1996 N. 11 consid. 4, pag. 40 in alto); che in effetti la rinuncia all'opera discende da una decisione del patriziato di \_\_\_\_\_, per cui quest'ultimo deve essere considerato - ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 3 ad art. 110 cpv. 1; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid. 3b in re A.M. e consorti c. comune di \_\_\_\_\_ e Tribunale amministrativo; sul concetto di parte STA destinata a pubblicazione 4 dicembre 1996 in re R., consid. 2.3., riassunta in Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 1 in fine ad art. 15); che, secondo la prassi, un ente pubblico che non interviene in causa a tutela di interessi economici propri viene sollevato dal pagamento della tassa di giudizio; che parimenti, sempre secondo la prassi non si fa luogo all'assegnazione di ripetibili alla parte che non é assistita da un avvocato iscritto all'albo; che, per concludere, in applicazione degli insegnamenti di cui sopra il Tribunale non preleva una tassa di giudizio relativamente alla presente sede ed annulla il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, con cui il Consiglio di Stato ha messo a carico dei ricorrenti una tassa di giudizio di fr. 200.--; visti gli art. 146, 147 LOP, 3, 18, 28, 31, 43 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è é stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto. 2. E' annullato il dispositivo n. 2 della risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3764) del Consiglio di Stato 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.